

la nave commerciale *L'Amiral* un atto con il quale proclamava, in conformità del mandato ricevuto dal Ministro della Marina, che l'Isola di Clipperton, che in quell'occasione era stata avvicinata dalla nave sulla quale si trovava l'ufficiale, a partire da quella data fosse sottoposta in perpetuo alla sovranità di Sua Maestà l'Imperatore Napoleone III ed ai suoi eredi e successori. Fino al 1887 né la Francia né altri Stati manifestarono atti di sovranità sull'isola, che restò disabitata e priva di qualsiasi amministrazione. Tuttavia, in seguito, l'isola venne rivendicata dal Messico in quanto ereditata dalla Spagna alla quale sarebbe stata attribuita da papa Alessandro VII con la celebre Bolla *Inter coetera* del 4 maggio 1493. Sorse allora una controversia tra i due Stati che venne sottoposta, in virtù di un compromesso firmato dai due Stati il 2 marzo 1909, ad arbitrato⁸.

Sulla questione si è pronunciato il Re d'Italia Vittorio Emanuele III, il quale ha confermato che la sovranità sull'isola spettava alla Francia giacché, in primo luogo, « quando nel novembre 1858, la Francia proclamò la sua sovranità su Clipperton, l'isola era nella situazione giuridica di *territorium nullius*, e quindi suscettibile di occupazione » (p. 1110). In tal senso, a giudizio dell'arbitro, deponeva il fatto che « non è stato dimostrato che tale isola... sia stata effettivamente scoperta dai navigatori spagnoli »; inoltre, « anche ad ammettere che la scoperta fosse stata effettuata da sudditi spagnoli, sarebbe necessario, per dimostrare la pretesa del Messico, che la Spagna non solo avesse un diritto, come Stato, ad incorporare l'isola nei suoi possessi, ma avesse altresì esercitato effettivamente tale diritto », ma « ciò... non è stato dimostrato affatto » (p. 1109).

In secondo luogo, ad avviso dell'arbitro, la Francia aveva proceduto ad un'occupazione effettiva dell'isola in conformità alle « condizioni richieste dal diritto internazionale ai fini della validità di tale tipo di acquisto territoriale », contrariamente a quanto è capitato dal Messico, il quale sosteneva che « l'occupazione francese non fosse valida, ed afferma quindi il proprio diritto ad occupare l'isola, che dovrebbe considerarsi ancora *nullius* nel 1897 ». Al riguardo, l'arbitro ha affermato che doveva essere « anzitutto ritenuta incontestabile la regolarità dell'atto con il quale la Francia nel 1857 ha fatto conoscere in modo chiaro e deciso la sua intenzione di considerare l'isola come proprio territorio ». Nondimeno, pur essendo « fuor di dubbio che secondo un uso immemorabile avente forza giuridica costituisce una necessaria condizione di occupazione, oltre all'*animus occupandi*, la presa di possesso effettiva e non solo nominale », la quale « consiste nell'atto, o nella serie di atti, con cui lo Stato occupante riduce il territorio in questione al suo possesso e prende misure per esercitare su di esso un'autorità esclusiva » attraverso « un'organizzazione idonea a far rispettare le sue leggi », secondo l'arbitro, « vi possono anche essere casi in cui non è necessario ricorrere a tale mezzo ». Infatti, « qualora un territorio, per il fatto di essere completamente disabitato, risulta, fin dal primo momento in cui lo Stato occupante vi fa la sua comparsa, a disposizione assoluta e incontestata di tale Stato, sin da questo momento la presa di possesso deve ritenersi compiuta, e con ciò l'occupazione resta perfezionata ». Da ultimo, l'arbitro ha rilevato che la regolarità dell'occupazione francese non poteva essere contestata « per il fatto che non fosse stata notificata alle altre Potenze », dal momento che « il preciso obbligo di effettuare tale notificazione è contenuta nell'articolo 34 dell'Atto di Berlino... il quale... non è applicabile al presente caso » (p. 1110).

⁸ In http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_III/1105-1111.pdf (R.I.A.A., vol. II, pp. 1105-1111).

L'arbitro ha quindi concluso che « l'Isola di Clipperton è stata legittimamente acquistata dalla Francia il 17 novembre 1858 », la quale non ha « successivamente perduto il suo diritto mediante *derelictio*, dal momento che essa non ha mai avuto l'*animus* di abbandonare l'isola ». Peraltro, secondo l'arbitro, il fatto che la Francia « non abbia esercitato la sua autorità sull'isola in una maniera positiva non implica la rinuncia ad un acquisto già definitivamente perfezionato » (pp. 1110-1111).

8. Parere consultivo della Corte permanente di giustizia internazionale del 5 settembre 1931 sul Regime doganale tra la Germania e l'Austria.

La Germania e l'Austria avevano progettato, con un Protocollo firmato a Vienna il 19 marzo 1931, la conclusione di un trattato contemplante l'« assimilazione dei rapporti di politica doganale e commerciale » (*Angleichung der zoll- und handelspolitischen Verhältnisse*), in sostanza di un'unione doganale che avrebbe comportato la libertà di commercio tra i due Stati. Il progetto fu ritenuto da diversi Stati europei contrario all'art. 88 del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, nonché al Protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922 relativo alla ricostruzione dell'Austria, in quanto poteva rendere l'Austria economicamente dipendente dalla Germania. L'art. 88 del Trattato di Saint-Germain in effetti era così formulato: « l'indipendenza dell'Austria è inalienabile a meno che non vi sia il consenso del Consiglio della Società delle Nazioni. L'Austria si impegna quindi, in mancanza del consenso del Consiglio, ad astenersi da ogni atto che potrebbe direttamente o indirettamente, attraverso qualsiasi mezzo, compromettere la sua indipendenza, in particolare fino a quando non sarà ammessa alla Società delle Nazioni, attraverso la partecipazione agli affari di un'altra Potenza »; a sua volta, il Protocollo di Ginevra ribadiva tale impegno come contropartita di aiuti economici e finanziari. Il 19 maggio 1931, il Consiglio della Società delle Nazioni chiese quindi alla Corte permanente di giustizia internazionale di rendere un parere consultivo, ai sensi dell'art. 14 del Patto della Società, sulla questione se l'Austria avrebbe violato le suddette disposizioni qualora avesse realizzato la progettata unione doganale con la Germania⁹.

Nel suo parere del 5 settembre 1931, la Corte permanente di giustizia internazionale ha stabilito che l'unione doganale sarebbe stata contraria sia al Protocollo di Ginevra che all'art. 88 del Trattato di Saint-Germain. Nell'occasione la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul requisito dell'indipendenza definendola come il « mantenimento dell'esistenza dell'Austria entro le sue attuali frontiere come uno Stato separato che resta unico arbitro delle sue decisioni sia nel campo economico, che nel campo politico, finanziario o altro », evidenziando inoltre che con il termine « alienazione », « come prevista dall'articolo 88, si deve intendere ogni atto volontario da parte dello Stato austriaco che gli faccia perdere la sua indipendenza o venga a modificare la sua indipendenza nella misura in cui la sua volontà sovrana si trovi subordinata a quella di un'altra Potenza o gruppo particolare di altre Potenze, se non sostituita da quest'ultima » (pp. 45-46). Alla luce di tali precisazioni, la Corte ha rilevato che lo stabilimento del regime doganale non costituiva « per se stesso un atto di alienazione dell'indipendenza dell'Au-

⁹ In http://www.icj-cij.org/picj/serie_AB/AB_4/101_Regime_douanier_Avis_consultatif.pdf (C.P.J.I. Publ., serie A/B, 1931, n. 41, pp. 37-54).

stria... dal momento che l'Austria non cessa di essere, all'interno delle sue frontiere, uno Stato distinto e avente il suo governo e la sua amministrazione»; in altre parole «l'indipendenza dell'Austria non si trovava, propriamente parlando, messa in pericolo». Tuttavia, considerando «il punto di vista economico nel quale è collocato il Protocollo di Ginevra del 1922», a giudizio della Corte, «l'insieme del regime progettato dal Protocollo austro-tedesco di Vienna del 1931» era «di natura tale da minacciare l'indipendenza economica dell'Austria» ovvero non risultava «in armonia con gli impegni specificamente assunti dall'Austria in tale Protocollo per quanto riguarda la sua indipendenza economica» (p. 52).

Particolarmente significativa è l'opinione individuale del giudice D. Anzilotti in merito al «senso e la portata» dell'espressione «indipendenza»¹⁰. Al riguardo, il giudice ha affermato che l'indipendenza altro «non è... che la condizione normale degli Stati secondo il diritto internazionale», la quale «può essere anche qualificata come *sovranità (suprema potestas)*, o *sovranità esterna*, se con ciò si intende che lo Stato non ha al di sopra di esso alcuna autorità se non quella del diritto internazionale». L'indipendenza così intesa, ad avviso del giudice, non andava confusa «né con la sottomissione dello Stato al diritto internazionale né con le numerose e sempre crescenti dipendenze di fatto nelle quali uno Stato si trova in rapporto agli altri Stati», in quanto «le limitazioni alla libertà di uno Stato, derivanti o meno dal diritto internazionale comune o da impegni contrattuali, non toccano minimamente, come tali, la sua indipendenza». Infatti, poiché «tali limitazioni non hanno per effetto di sottoporre lo Stato all'autorità giuridica di un altro Stato, il primo resta uno Stato indipendente, per quanto onerosi ed estesi siano detti obblighi» (pp. 57-58).

9. Sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale del 5 aprile 1933 nel caso dello *Status della Groenlandia Orientale (Danimarca c. Norvegia)*.

Il 12 luglio 1931 il governo danese aveva presentato un ricorso alla Corte permanente di giustizia internazionale contro il governo norvegese. La controversia aveva ad oggetto una dichiarazione del governo norvegese del 10 luglio 1931 nella quale si proclamava l'intenzione di procedere all'occupazione di certi territori nella Groenlandia Orientale. Il governo danese riteneva si trattasse di territori sottoposti alla sua sovranità e chiedeva pertanto alla Corte di dichiarare come illeciti e invalidi sia la dichiarazione che gli eventuali passi successivi che la Norvegia avesse compiuto in tal senso. A sostegno della propria tesi, la Danimarca affermava di aver esercitato in modo ininterrotto e pacifico la sovranità sulla Groenlandia, sovranità che nessuno Stato, eccetto la Norvegia nella controversia sottoposta alla Corte, aveva mai contestato. Perdi più, il governo danese sosteneva che la stessa Norvegia, attraverso la stipulazione di trattati e altri atti, aveva riconosciuto la sovranità danese sull'intero territorio della Groenlandia. Tra questi, vi era, in particolare, una dichiarazione di risposta del Ministro degli esteri norvegese, M. Ihlen, del 22 luglio 1919, al Ministro danese nella quale si dichiarava che il governo norvegese non aveva difficoltà a procedere ad una soluzione della questione riguardante

¹⁰ In http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/02_Regime_douanier_Opinion_Anzilotti.pdf (CPII Publ., serie A/B, 1931, n. 41, pp. 55-73).

dante il desiderio della Danimarca di estendere la sua sovranità a tutta la Groenlandia. Il governo norvegese, d'altro canto, negava che il governo danese avesse esercitato la sovranità sui territori rivendicati con la dichiarazione del 10 luglio 1931 i quali dovevano considerarsi come *terra nullius*. La sovranità della Danimarca si estendeva infatti, a parere della Norvegia, non oltre i territori che in passato erano stati colonie danesi¹¹.

Nella sua sentenza del 5 aprile 1933, la Corte permanente di giustizia internazionale ha affrontato anzitutto la questione dell'esercizio della sovranità della Danimarca sul territorio della Groenlandia osservando, dopo un esame della colonizzazione del territorio della Groenlandia nelle diverse epoche storiche a partire dal X sec., che «l'assenza di rivendicazioni di sovranità da parte di un'altra Potenza e il carattere arduo e inaccessibile delle parti della Groenlandia non colonizzate» consentivano di affermare che tra il 1721 e il 1814 il Re di Danimarca e Norvegia aveva esercitato la propria autorità in una misura tale da conferirgli un titolo valido di sovranità ed inoltre che «i suoi diritti sulla Groenlandia non erano limitati all'area colonizzata» (pp. 50-51). Con riguardo al periodo successivo al 1814, la Corte ha ritenuto che la serie di trattati prevalentemente di natura commerciale, conclusi dalla Danimarca con altri paesi concernenti anche il territorio della Groenlandia, «potevano essere considerati come una prova sufficiente per dimostrare la volontà e l'intenzione della Danimarca di esercitare la sovranità sulla Groenlandia» (p. 52). La Corte, ha constatato dunque che al momento della proclamazione di occupazione del 19 luglio 1931 la Danimarca possedeva un titolo valido di sovranità su tutta la Groenlandia con la conseguenza che l'occupazione ed ogni passo successivo intrapreso in tal senso dal governo norvegese erano da considerarsi illeciti e invalidi (p. 64).

La Corte era chiamata a stabilire altresì se la Norvegia, mediante la conclusione di accordi ed altri atti, aveva riconosciuto la sovranità danese sull'intero territorio della Groenlandia, come sostenuto dalla Danimarca. Con particolare riguardo alla dichiarazione del Ministro degli esteri norvegese, M. Ihlen, la Corte ha affermato di non poter accettare la tesi danese. A giudizio della Corte infatti, «un'attenta analisi dei termini utilizzati e delle circostanze nelle quali essi sono stati utilizzati mostra che M. Ihlen non poteva aver inteso dare un definitivo riconoscimento alla sovranità danese sulla Groenlandia» (p. 69). In ogni caso, il punto da considerare «era se la dichiarazione di Ihlen — pur non costituendo un definitivo riconoscimento della sovranità della Danimarca — costituiva un obbligo che impegnava la Norvegia ad astenersi dall'occupare qualsiasi parte di territorio della Groenlandia» (p. 69). In proposito, la Corte ha osservato che è fuor di dubbio «che una risposta di tale genere fatta da un Ministro degli esteri per conto del proprio governo in replica ad una richiesta da parte di un rappresentante diplomatico di uno Stato straniero, riguardante una questione che rientra nella sua competenza, è vincolante per lo Stato di cui il Ministro fa parte» (p. 71). La Corte ha ritenuto quindi che la promessa contenuta nella suddetta dichiarazione era «incondizionata e definitiva» concludendo pertanto che la Norvegia era «vincolata all'obbligo di astenersi dal contestare la sovranità danese sull'intero territorio della Groenlandia e a *fortiori* dall'occupare una parte di esso» (p. 73).

¹¹ In http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_48/01_Groenland_ordinance_19320802.pdf (CPII Publ., serie A/B, 1933, n. 53, pp. 22-75).